



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI

Il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela Alborino	Presidente
Dott. Davide Visconti	Giudice Relatore
Dott. Generoso Valitutti	Giudice

letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza a trattazione scritta del 02/10/2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. [REDACTED] dell'anno 2024 del ruolo generale dei procedimenti speciali sommari, aventi ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rainone, giusto mandato alle liti in atti

RECLAMANTE

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. M. [REDACTED] D. [REDACTED] giusta procura in atti

RECLAMATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27/12/2023, [REDACTED] ha proposto opposizione ex artt. 615 c. 2 e 617 c. 2 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare recante RGE [REDACTED]/2019, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:

1) difetto di legittimazione attiva del creditore procedente;

2) difetto di legittimazione attiva della cessionaria [REDACTED];

3) erroneità delle somme pretese.

Disposta la comparizione delle parti, il G.E., con ordinanza del 21/03/2024, ha così disposto:

“Il creditore procedente né nell’atto di precetto né nel pignoramento nulla deduce sul passaggio della titolarità del credito da [REDACTED] a [REDACTED], né ha prodotto documentazione comprovante le vicende circolatorie del credito dalla [REDACTED] erogante il finanziamento, al creditore procedente [REDACTED].

Pertanto, stante, allo stato, la mancata documentazione delle originarie vicende successive del credito da [REDACTED] a [REDACTED], si ritiene - secondo un accertamento sommario tipico della fase cautelare - che sussistano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva. Si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese della fase. P.Q.M Letti gli artt. 615 comma 2 c.p.c., 616 e 624 c.p.c., ACCOGLIE l’istanza di sospensione; COMPENSA le spese della fase”; pertanto, è stata accolta l’istanza di sospensione, compensando integralmente tra le parti le spese legali relative alla fase sommaria.

Avverso detta decisione [REDACTED] e, per essa, quale mandataria, [REDACTED], ha proposto reclamo, deducendo l’erronea valutazione circa la carenza di legittimazione ad agire del creditore procedente per mancata prova delle originarie vicende successive del credito da [REDACTED] a [REDACTED].

Si è costituito il reclamato [REDACTED], chiedendo il rigetto del reclamo con conferma dell’ordinanza di sospensione del 21/03/2024 o, in subordine, sospendere la procedura esecutiva in accoglimento degli ulteriori motivi di opposizione all’esecuzione.

Quindi, all’udienza a trattazione scritta del 02/10/2024, il Tribunale si è riservato la decisione del reclamo.

Il reclamo è fondato per i motivi che seguono.

Il reclamante contesta l’ordinanza cautelare nella parte in cui il G.E. ha ritenuto carente la legittimazione attiva del creditore procedente in quanto allo stato non documentate le originarie vicende successive del credito da [REDACTED] a [REDACTED].

Preliminarmente, va dichiarato infondato il motivo dell’originario ricorso in opposizione all’esecuzione proposto dall’odierno reclamato in relazione alla asserita erroneità, per violazione del principio della trasparenza bancaria, delle somme richieste dal creditore procedente in base al titolo esecutivo azionato nella presente procedura in quanto, anche volendo prescindere dalla correttezza del ricalcolo effettuata dall’esecutato, risultano comunque dovute delle somme in favore del creditore procedente, e tanto basta a ritenere infondata l’istanza di sospensione della presente procedura esecutiva.

Parimenti infondato è l'altro motivo di opposizione in relazione alla asserita circostanza che il mutuo ipotecario in questione non sarebbe titolo per l'esecuzione ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto lo stesso non rispetta i principi della trasparenza bancaria: si tratta di doglianza non solo infondata per quanto appena sopra evidenziato ma anche generica e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Conclusioni non dissimili possono formularsi in relazione agli altri motivi di opposizione in merito alla richiesta di risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza e di trasparenza bancaria nonché di risarcimento del danno per lite temeraria.

Venendo ora all'esame dell'unico motivo di reclamo proposto dall'odierna reclamante, esso si rivela fondato in base alle seguenti considerazioni.

Il GE, nell'ordinanza qui reclamata, ha ritenuto che *“Il creditore procedente né nell'atto di precetto né nel pignoramento nulla deduce sul passaggio della titolarità del credito da Banca [redacted] a [redacted], né ha prodotto documentazione comprovante le vicende circolatorie del credito dalla [redacted] erogante il finanziamento, al creditore procedente [redacted]. Pertanto, stante, allo stato, la mancata documentazione delle originarie vicende successive del credito da credito da [redacted] a [redacted], si ritiene - secondo un accertamento sommario tipico della fase cautelare – che sussistano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva”*.

Fermo quanto finora rilevato, è corretta, invece, la deduzione dell'odierna reclamante in base alla quale *“il [redacted] in data 23.05.2008 stipulava contratto di mutuo ipotecario con la [redacted] [redacted], la quale, in data 27.12.2011, veniva fusa per incorporazione, in uno ad altri istituti di credito, in [redacted], che, a sua volta, con atto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13.12.2012, depositato in atti, cedeva a titolo oneroso i crediti di cui era titolare a [redacted]...A seguito del predetto acquisto la [redacted], quale parte mandante, attribuiva, a [redacted] [redacted], quale mandataria, l'incarico di svolgere, in nome e per conto della mandante, l'attività di gestione delle eventuali procedure di recupero, conferendo all'uopo procura speciale allegata agli atti. In virtù di atto di fusione del 13.12.2016 tra [redacted] [redacted] (già mandataria di [redacted]) e [redacted] veniva costituita [redacted], a cui veniva trasferito il ruolo di mandataria di [redacted] [redacted]. e a cui, quest'ultima, cedeva, successivamente al pignoramento, il proprio credito... a seguito della cessione da parte della mandante [redacted] in favore della mandataria [redacted], con atto di cessione, pubblicato in data 10.06.2021, anch'esso in atti, [redacted] [redacted] cedeva il credito vantato nei confronti del Sig. [redacted] alla [redacted]*

██████...va ulteriormente precisato che anche ████████████████████, e per essa quale mandataria, ████████████████████, quale nuovo titolare del credito, ha piena legittimazione attiva”.

In base ai documenti versati in atti in sede di reclamo dall’odierna reclamante - fusione ███████ del 27/12/2011, cessione ██████████ pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13/12/2012 e seconda cessione ██████████ pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21/03/2013 -, ammissibili ex art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., è possibile ricostruire, dunque, documentalmente il passaggio circolatorio del credito ritenuto mancante dal GE nell’ordinanza qui impugnata.

Ne deriva, quindi, che risulta anche documentalmente provato il passaggio della titolarità del credito da ████████████████████ alla ████████████████████.

Deve, infatti, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale, a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), per cui l’avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “*dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario*” (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n. 47), ogni questione relativa all’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della “*valutazione probatoria*”, piano nel quale occorre valutare, *ex aliis*, se l’avviso in G.U. “*non individua il contenuto del contratto di cessione*” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “*indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione*” e munito di pregnante “*valore probatorio*”, essendo lo stesso, ove specifico, “*in concreto idoneo ... a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito*”) altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, *ex adverso* devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell’intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso.

Si osserva, del resto, che più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “*In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione*

dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).

Va evidenziato, dunque, che, nel caso di specie, l'odierna reclamante ha ricostruito e documentato puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, né la parte reclamata ha dedotto ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso, producendo gli avvisi di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 145 del 13/12/2012 e del 21/03/2013 relativi ai contratti di cessione di crediti conclusi tra [REDACTED] e [REDACTED], da ritenersi sufficientemente specifici circa il contenuto dei contratti di cessione, tra cui senz'altro rientra il credito vantato nei confronti del reclamato.

Allo stesso modo, risultano documentalmente provate dalla reclamante - Procura [REDACTED], Fusione [REDACTED], Atto di cessione [REDACTED], Dichiarazione cessione [REDACTED], Avviso G.U. del 10/06/2021, Rettifica G.U. del 26/06/2021, Procura [REDACTED], Procuratori [REDACTED] - le successive vicende circolatorie del credito azionato nella presente procedura esecutiva: ed infatti, a seguito del suddetto acquisto, la [REDACTED], quale parte mandante, attribuiva, a [REDACTED], quale mandataria, l'incarico di svolgere, in nome e per conto della mandante, l'attività di gestione delle eventuali procedure di recupero, conferendo all'uopo procura speciale. In virtù di atto di fusione del 13.12.2016 tra [REDACTED] (già mandataria di [REDACTED]) e [REDACTED] veniva costituita [REDACTED], a cui veniva trasferito il ruolo di mandataria di [REDACTED] e a cui, quest'ultima, cedeva, successivamente al pignoramento, il proprio credito. A seguito della cessione da parte della mandante [REDACTED] in favore della mandataria [REDACTED], con atto di cessione, pubblicato in data 10/06/2021, [REDACTED] cedeva il credito vantato nei confronti del Sig. [REDACTED] alla [REDACTED]. Pertanto, va evidenziato che anche [REDACTED], e per essa quale mandataria, [REDACTED], quale nuovo titolare del credito, ha piena legittimazione attiva nella procedura esecutiva in parola. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dunque, consegue la riforma sul punto dell'ordinanza del G.E.

Pertanto, il reclamo è fondato.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite in quanto i documenti decisivi per l'accoglimento del reclamo sono stati depositati dall'odierna reclamante solo nella presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza così decide:

1. accoglie il reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 21/03/2024 e, per l'effetto, rigetta la domanda di sospensione della procedura esecutiva RGE■■■/2019;
2. compensa le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 07/10/2024

Il Giudice Relatore

Dott. Davide Visconti

Il Presidente

Dott.ssa Angela Alborino